

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore: PALERMO)

Roma, 1° luglio 2015

Sul disegno di legge:

(1977) Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, considerato che il decreto-legge in conversione si compone di 17 articoli e, in particolare, che:

- l'articolo 1 ridetermina, senza modificare i saldi del comparto e quindi senza oneri per la finanza pubblica, per gli anni 2015-2018, gli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni, come approvati con intesa sancita nella Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 19 febbraio 2015, determinando, secondo la relazione tecnica del Governo, un maggior contributo di 100 milioni di euro rispetto a quello previsto dalla legge di stabilità 2015. Tale contributo viene riattribuito ai comuni stessi in base alle esigenze di cui al comma 2, connessi ad eventi calamitosi, alla messa in sicurezza degli edifici scolastici e del territorio, alla bonifica dei siti contaminati dall'amianto, all'esercizio della funzione di ente capofila, nonché agli oneri per sentenze passate in giudicato a seguito di procedure di esproprio o di contenziosi connessi a cedimenti strutturali. Il medesimo articolo 1 prevede, inoltre, ai commi 7 e 9 disposizioni volte ad attenuare le sanzioni per gli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nel 2014 e per gli enti dichiarati – dal 2014 – in dissesto finanziario anche in riferimento agli anni precedenti al 2014;

- l'articolo 2 introduce disposizioni finalizzate al passaggio dal regime sperimentale, cessato il 31 dicembre 2014, al regime definitivo, dell'armonizzazione contabile negli enti locali, disciplinata dal decreto legislativo n. 118 del 2011, come integrato dal decreto legislativo correttivo n. 126 del 2014

- l'articolo 3 prevede, a decorrere dall'anno 2016, di sopperire alla carenza momentanea di liquidità dei comuni attraverso un'anticipazione annuale, in considerazione dei tempi necessari per l'adozione del decreto di riparto del fondo di solidarietà comunale e della circostanza che i comuni possono incassare il gettito dell'IMU non prima del mese di giugno di ogni anno;

- l'articolo 4 dispone la disapplicazione – ai soli fini della ricollocazione del personale delle province, conseguente al loro riordino dettato dalla legge n. 56 del 2014 – del divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, prevista dalla normativa vigente per le pubbliche amministrazioni che non rispettino l'indicatore dei tempi medi nei pagamenti o per gli enti territoriali che non rispettino il patto di stabilità interno;

Al Presidente
della 5^a Commissione permanente
S E D E

- l'articolo 5 dispone ai fini del transito del personale appartenente al Corpo ed ai servizi di Polizia provinciale, nei ruoli degli enti locali per funzioni di polizia municipale;

- l'articolo 6 attribuisce agli enti locali, che alla data di entrata in vigore del decreto in esame risultano commissariati per infiltrazioni mafiose o il cui periodo di commissariamento risulta scaduto da non più di un anno, un'anticipazione di liquidità fino all'importo massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2015, al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 recante attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;

- l'articolo 7 prevede una serie di disposizioni concernenti gli enti locali, tra cui la possibilità: di rinegoziare i mutui per liberare risorse senza vincolo di destinazione; di estendere anche alla TARES la facoltà (già prevista per la TARI) per i Comuni di affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione del tributo ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013 risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo; di destinare quota parte delle risorse derivanti dall'alienazione del patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui e per la restante quota alla copertura di spese di investimento ovvero, in assenza di queste o per la parte eccedente, per la riduzione del debito pubblico; di adottare il piano di riequilibrio, nell'ambito della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo n. 267 del 2000, entro il 31 dicembre 2014 e non più entro 60 giorni dalla concessione dell'anticipazione; di prorogare di sei mesi l'operatività delle vigenti disposizioni che consentono a Equitalia di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate dei Comuni e delle società da questi ultimi partecipate, prima che tali attività passino alla competenza dei Comuni stessi;

- l'articolo 8 provvede a incrementare di 2 miliardi le risorse per l'anno 2015 per i pagamenti da parte delle regioni, e di 850 milioni per i pagamenti da parte degli enti locali, dei debiti scaduti nel 2014;

- l'articolo 9 prevede una serie di disposizioni concernenti l'equilibrio finanziario delle regioni e il loro concorso al risanamento della finanza pubblica e si rinviando all'anno 2017 i meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali come disciplinati dal decreto legislativo n. 68 del 2011 e si dispone in tema di università non statali che gestiscono policlinici universitari. Inoltre, il comma 8 modifica il comma 9-bis dell'articolo 43 della legge n. 234 del 2012 prevedendo l'intesa in sostituzione della semplice acquisizione del parere da parte delle amministrazioni responsabili, allorché il fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie deve essere reintegrato delle somme anticipate mediante rivalsa a carico delle amministrazioni responsabili delle violazioni che hanno determinato le sentenze di condanna, rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea;

- l'articolo 10 introduce talune modifiche alla disciplina dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), prevedendo, tra l'altro, l'istituzione di un archivio informatizzato contenente i registri dello stato civile tenuti dai comuni, e detta, altresì, disposizioni in materia di emissione della carta d'identità elettronica (CIE) e di superamento del progetto del Documento digitale unificato;

- l'articolo 11 reca disposizioni per assicurare la trasparenza e la legalità dei processi di ricostruzione relativi al sisma che ha colpito l'Abruzzo il 6 aprile 2009, dettando specifiche disposizioni per i processi di ricostruzione, riparazione o acquisto di immobili da parte dei privati beneficiari dei contributi pubblici;

- l'articolo 12 prevede che nei territori colpiti dall'alluvione del 17 gennaio 2014 e dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 sia istituita una zona franca urbana ai sensi della legge

27 dicembre 2006, n. 296, di cui possono beneficiare le micro-imprese, nei limiti ed alle condizioni di operatività della normativa europea sugli aiuti di Stato *de minimis* di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 e al regolamento (UE) n. 1408/2013;

- l'articolo 13 reca disposizioni in favore delle opere di ricostruzione relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, prevedendo: che il Presidente della Regione Lombardia possa destinare contributi diretti, fino a 205 milioni per talune finalità previste dal decreto-legge n. 74 del 2012; una riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno per i comuni dell'Emilia Romagna, interessati dal sisma del 2012, al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani di ricostruzione; una proroga dei termini per le esenzioni IMU previste in seguito al sisma; e l'estensione di taluni benefici in relazione ai danni subiti dai prodotti agricoli in corso di maturazione e di stoccaggio;

- l'articolo 14 sposta al 30 settembre 2015 il termine – previsto dall'articolo 1, comma 632, della legge di stabilità per il 2015 – per l'eventuale aumento dell'aliquota dell'accisa sui carburanti che era stata prevista quale clausola di salvaguardia da attivare per l'eventualità di una mancata autorizzazione, da parte del Consiglio UE, delle deroghe alla normativa europea sull'IVA previste dalla legge di stabilità 2015 in relazione al meccanismo del c.d. *reverse charge* nella grande distribuzione e al versamento dell'IVA relativa a cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di enti pubblici (c.d. *split payment*);

- l'articolo 15 concerne il funzionamento e il coordinamento tra Governo e regioni, per i servizi per l'impiego e le connesse funzioni amministrative inerenti le politiche attive per il lavoro;

- l'articolo 16 prevede la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici delle procedure di gara per l'affidamento in concessione dei servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico, di cui all'articolo 117 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), da svolgersi presso gli istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica, di avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di Consip S.p.A., anche quale centrale di committenza, per lo svolgimento delle predette procedure;

- l'articolo 17 reca le disposizioni di copertura finanziaria;
formula, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Francesco Palermo